EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA MILIZIA LEGIONARIA FIUMANA AL SERVIZIO PRESTATO NEL REGIO ESERCITO, NELLA REGIA MARINA O NELLA REGIA AERONAUTICA

Art. 1

Il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, da militari del Regio esercito, appartenenti a classi alle armi o in congedo, e' equiparato al servizio prestato nel Regio esercito ed e' oggetto di annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Per coloro che alla suddetta epoca non rivestivano la qualita' di militari, il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana, importa, implicitamente, l'arruolamento nel Regio esercito e la conseguente annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Equiparazione del servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica
Estremi	Legge 1 novembre 1940, n. 1641
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/equiparazione-del-servizio-prestato-nella-milizia-legionaria-fiumana/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it